

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

- 2851 -** Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 960 del 21 06 16)
licenziato dalla Commissione I nella seduta del 19 luglio 2016

Il progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Art. 2 – Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

L'articolo modifica il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 1971, prevedendo che il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori spetti non più soltanto al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali, ma anche ad un suo delegato.

Art. 3 – Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

L'articolo, che modifica l'articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ha lo scopo di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà normando la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati e con le organizzazioni di volontariato iscritte allo specifico registro regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 2005 per attività di raccolta, primo soccorso e trasporto dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

I costi relativi all'attuazione dell'articolo troveranno copertura nell'ambito delle risorse stanziare nei capitoli già previsti dal bilancio regionale con riferimento alla legge regionale n. 8 del 1994

Art. 4 – Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

L'articolo è stato introdotto dall'emendamento 1 nel corso dell'esame in Commissione.

Relazione

La legge regionale n. 4 del 24 maggio 2013, di modifica della legge regionale 12 del 1999, ha introdotto l'obbligo del tesserino per coloro che intendono vendere merci nei mercati pur non rivestendo la qualifica di commercianti (i cosiddetti hobbisti). Il tesserino ha

validità per un anno e per dieci manifestazioni, e può essere richiesto non più di due volte nell'arco di cinque anni. Pertanto, a normativa attuale, coloro che hanno richiesto il tesserino sin dal 2013 o dal 2014 non possono più ottenerne un terzo. Considerato che i limiti alla possibilità di rilascio del tesserino sono oggetto di analisi e di possibile rivalutazione da parte del competente assessorato regionale, è opportuno consentire anche nel 2016 il proseguimento dell'attività a coloro che sin dall'entrata in vigore della succitata legge regionale n. 4 del 2013 hanno richiesto e ottenuto il tesserino. La norma in esame, quindi, interviene con due modalità, consentendo - limitatamente al 2016 – sia il rilascio di un terzo tesserino, sia il prolungamento oltre i consueti dodici mesi della validità dei tesserini rilasciati nel 2015 (fatto salvo il limite delle dieci manifestazioni).

Nota tecnico finanziaria

La norma ha carattere sostanziale in quanto comporta una modifica della disciplina dei tesserini di cui dispongono i cd. Hobbisti e pertanto da essa non discendono oneri per il bilancio regionale.

Art. 5 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

La proposta di modifica dell'articolo 34 e dell'art. 37 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), contenuta nell'articolo in esame, si colloca nell'ambito della disciplina sulle competenze della dirigenza regionale, prevedendo la possibilità per i dirigenti delegare atti e provvedimenti amministrativi, in particolare quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, a funzionari direttivi di elevata responsabilità, ossia ai titolari di incarichi di posizione organizzativa. Allo scopo la disposizione demanda alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'individuazione di criteri e limiti entro cui esercitare il potere di delega dirigenziale, al fine di mantenere un quadro organico, omogeneo e coerente del sistema delle responsabilità nel contesto regionale.

La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

Con l'emendamento 2 nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito il nuovo comma 1.

Relazione

La proposta di modifica dell'articolo 26 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), che al comma 2 attribuisce al direttore generale competente in materia di personale la titolarità ad irrogare la sanzione disciplinare del licenziamento con e senza preavviso, risponde all'esigenza di allineare la disposizione sul "Procedimento disciplinare" contenuta nell'ordinamento regionale alla ripartizione di competenza in materia disciplinare prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001 come riformato dal Decreto legislativo n. 150 del 2009 (cd. "Decreto Brunetta").

A seguito della riforma Brunetta, il decreto demanda la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari per le infrazioni più gravi, dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni fino al licenziamento, all'ufficio per i procedimenti disciplinari individuato da ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento (art. 55-bis, comma 4).

La modifica dell'art. 26, attribuendo all'ufficio procedimenti disciplinari la competenza ad irrogare la sanzione disciplinare del licenziamento, con e senza preavviso, si uniforma a quanto sancito dal legislatore statale.

Nell'ordinamento regionale, fino al 30 aprile 2016, le figure dell'Ufficio procedimenti disciplinari e del Direttore generale Organizzazione, Sistemi informativi e telematica,

competente in materia di personale, coincidevano. In attuazione della riorganizzazione dell'ente, la competenza dell'ufficio procedimenti disciplinari dal 1° maggio 2016 è passata al dirigente responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo, rendendo necessario l'adeguamento della norma regionale alla norma nazionale.

Restano vigenti le disposizioni regionali relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dei direttori generali e dei dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 18, disposta dalla Giunta regionale.

Nota tecnico finanziaria

La disposizione ha carattere meramente sostanziale in quanto modifica la competenza ad irrogare la sanzione disciplinare del licenziamento, con e senza preavviso, e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Art. 6 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

La modifica apportata dall'articolo in esame al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 chiarisce definitivamente che le Aziende USL alle quali, con la medesima legge regionale n. 2, sono state conferite le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, nell'ambito delle funzioni loro conferite, devono anticipare le somme per il pagamento di tutti gli oneri connessi agli indennizzi in questione, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, in attesa del trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione. In questo modo si garantisce continuità e regolarità del pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto, evitando ritardi ed eventuali contenziosi, e si allinea la disciplina regionale con la disposizione contenuta nel comma 586 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)". Tale norma infatti prevede che gli indennizzi riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni Regione agli aventi diritto.

La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 7 -Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

L'articolo è stato introdotto dall'emendamento 3 nel corso dell'esame in Commissione.

Relazione

L'attenzione nei confronti delle zone montane è perseguita con il costante aggiornamento delle normative di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore. A favore di questi ultimi continua ad essere operativa la linea di finanziamento riguardante i contributi sulle spese di gestione. La modifica normativa proposta interviene sui contributi che la Regione può erogare a copertura sulla spesa di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti sciistici, incrementando dal 20 al 50% il limite di spesa per i consumi di energia, poiché si è valutato insufficiente la misura del 20%.

Nota tecnico-finanziaria

La norma che interviene sulla spesa di gestione e manutenzione correlate alla sicurezza degli impianti sciistici, incrementando dal 20 al 50% il limite di spesa per i consumi di energia, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 - Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2015

L'articolo è stato introdotto dall'emendamento 4 nel corso dell'esame in Commissione.

Relazione

L'articolo fornisce l'interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, evidenziandone la *ratio* volta a contenere la spesa regionale relativa al personale, con la previsione della eliminazione anticipata di una indennità di trattamento previdenziale che andrebbe comunque ad esaurimento in seguito all'introduzione del TFR per tutti i dipendenti pubblici assunti successivamente al 1° gennaio 2001.

E' pertanto necessario precisare che, trattandosi di norma abrogativa, il concetto di "dipendenti" non deve essere attualizzato comprendendo anche i collaboratori il cui rapporto di lavoro si è instaurato con la Regione Emilia Romagna successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge, ma deve considerare esclusivamente coloro che avevano i requisiti necessari al momento dell'abrogazione stessa (essere dipendente regionale al 1 Maggio 2015 e con almeno 1 anno di servizio al 30 aprile 2015).

Nota tecnico finanziaria

Dal punto di vista finanziario la previsione normativa, di contenuto interpretativo, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

Art. 9 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

Art. 10 – Disposizioni attuative dell'articolo 6

Con gli articoli in esame si attribuiscono ad ARPAE l'insieme delle funzioni di gestione previste dalla legge regionale n. 27 del 2009 (informazione ed educazione alla sostenibilità sono in sintesi quelle sotto riportate) e dal Programma triennale omonimo. Tali disposizioni non comporta per la Regione Emilia-Romagna oneri aggiuntivi.

Le azioni connesse alla gestione della legge regionale n. 27 del 2009 sono in sintesi quelle sotto riportate:

- a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;
- b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;
- c) coordinamento, supporto, erogazione di contributi ai Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;
- d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;
- e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;
- f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;
- g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità."

Con riferimento alla invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, si rileva che nell'esercizio 2016 e nelle successive annualità del bilancio pluriennale la Regione dispone delle risorse di cui alla tabella di seguito riportata per la gestione dell'insieme delle attività sopra indicate.

Altre risorse sono in minore misura di anno impegnate da altre Direzioni su specifiche attività inserite nel Programma triennale dell'educazione alla sostenibilità.

Ulteriori risorse per le attività connesse alla legge regionale n. 27 del 2009 potranno essere disponibili per il prossimo triennio se saranno approvati progetti presentati in bandi UE (Life, Adrion) di cui la regione è capofila o partner.

CAPITOLO	STANZIAMENTO 2016 (euro)	STANZIAMENTO 2017 (euro)	STANZIAMEN TO 2018 (euro)	DESCRIZIONE CAPITOLO
U03971 (spese correnti operative; mezzi propri della Regione)	60.700,00	60.700,00	60.700,00	PESE PER L'ORGANIZZAZION E EVENTI E PUBBLICITA' NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (L.R. 29 DICEMBRE 2009, N.27)
U 03975 (spese correnti operative; mezzi propri della Regione)	7.500,00	0,00	0,00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (L.R. 29 DICEMBRE 2009, N. 27)
U 37096 (spese correnti operative; mezzi propri della Regione)	100.000,00	140.000,00	140.000,00	CONTRIBUTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E UNIONI DI COMUNI TITOLARI DI CENTRI DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (ART. 8, COMMA 2, L.R. 29 DICEMBRE 2009, N.27)

U 36355 (spese correnti operative; assegnazioni statali a destinazione vincolata)	31.543,50	0	0	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA' (ART. 1, COMMI 1124 E 1125, L. 26 DICEMBRE 2006, N.296 E ACCORDO N.162/CSR DEL 1 AGOSTO 2007) - MEZZI STATALI
--	-----------	---	---	---

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2016

L'articolo è stato introdotto dall'emendamento 5 nel corso dell'esame in Commissione.

Relazione

La legge regionale n. 4 del 25 marzo 2016 (Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) prevede che il Direttore della Destinazione turistica sia il legale rappresentante dell'Ente. Con il presente emendamento si riconduce al Presidente la funzione di legale rappresentante della destinazione turistica

Nota tecnico finanziaria

La norma che riconosce al Presidente la legale rappresentanza dell'ente e non al Direttore non comporta alcun onere finanziario

Art. 12 - Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei

L'articolo in esame che ha la finalità di istituire l'Organismo strumentale per gli interventi europei, sia in ragione dell'esclusivo obbligo di avalimento di personale (risorse umane), beni e strutture (risorse strumentali) della Regione, sia in virtù dell'obbligo di garantire l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo, non prevede, con riferimento immediato ed incidenza diretta, oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 13 - Trasferimento dello stabilimento di Baggiovara dall'Azienda USL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

L'articolo è stato introdotto dall'emendamento 6 nel corso dell'esame in Commissione.

Relazione

La Giunta regionale con deliberazione n 1004 del 28.6.2016 ha autorizzato, ai sensi

dell'art.7 della legge regionale n. 29 del 2004, la sperimentazione gestionale di gestione unica e integrata dello stabilimento ospedaliero "Nuovo Ospedale Civile S.Agostino Estense" dell'AUSL di Modena da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Il progetto di gestione sperimentale in commento configura un nuovo modello gestionale e organizzativo di gestione di funzioni e di erogazione dei servizi sanitari, che comporta il trasferimento di responsabilità gestionali, di personale, di contratti di acquisto di beni e servizi e di parti significative del patrimonio aziendale.

Il comma 1 del presente articolo autorizza il trasferimento del complesso dei beni immobili, delle attrezzature biomedicali, economali ed informatiche, inventariate all'atto di trasferimento della proprietà, dall'AUSL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, a decorrere dal 1 gennaio 2017. Tale disposizione costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art.5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e detta trascrizione è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.

Il comma 2 prevede il ritrasferimento del patrimonio dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena all'AUSL di Modena, in caso di esito negativo dei risultati conseguiti dalla sperimentazione gestionale.

Il comma 3 stabilisce che con successivo provvedimento della Giunta regionale vengono identificati i beni da trasferire e pertanto con il suddetto provvedimento si provvederà alla conseguente ridefinizione dell'assetto patrimoniale delle due Aziende sanitarie coinvolte, compatibile con gli assetti economici e finanziari.

Nota tecnico finanziaria

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il presente articolo che prevede il trasferimento dello stabilimento di Baggiovara dall'Azienda USL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 - Istituzione dell'Anagrafe regionale degli assistiti

L'articolo è stato introdotto dall'emendamento 7 nel corso dell'esame in Commissione.

Relazione

Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa, migliorare e omogeneizzare i servizi per gli assistiti e gli assistibili della Regione, è istituita, nell'ambito del servizio sanitario regionale, l'Anagrafe Regionale degli assistiti (ARA), quale base dati unitaria regionale che raccoglie tutte le informazioni contenute nelle anagrafi e negli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali.

Per assistiti s'intendono i cittadini residenti in Regione e non (se in possesso dei requisiti richiesti; es. per motivi di studio) che hanno scelto un Medico di medicina generale (MMG)/Pediatra di libera scelta (PLS) convenzionato con un'Azienda sanitaria locale della Regione. Per assistibili s'intendono i cittadini residenti in Regione che non hanno effettuato la scelta di un MMG/PLS.

Poiché l'ARA comporta un trattamento di dati personali e sensibili, il comma 1, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 20 del D. Lgs. 196/2003, la istituisce per legge a far data dalla entrata in vigore della stessa.

Il comma 2 ne esplicita le rilevanti finalità di interesse pubblico con l'obiettivo di garantire omogeneità di trattamento e ridurre le spese di gestione operative mediante l'adozione di un applicativo unico regionale fornito a tutte le strutture sanitarie regionali. Inoltre alla lett. c) del comma in commento, viene garantita in maniera più efficiente e

coordinata l'interoperabilità con l'Anagrafe nazionale assistiti (ANA), istituita con Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (art. 1 comma 231).

Il comma 3 demanda ad atti di natura regolamentare la disciplina delle modalità di trattamento e delle tipologie dei dati trattati, nonché della definizione della titolarità del trattamento, al fine di renderla conforme alle norme del D. Lgs. 196/2003. Su tali aspetti si evidenzia come il regolamento regionale previsto dal comma in commento dovrà tener conto di quanto verrà definito nel DPCM di prossima emanazione previsto dalla legge di istituzione dell'ANA e relativo all'operatività della stessa.

Nota tecnico finanziaria

L'istituzione dell'ARA è prevista come ambito di attività del progetto SPA – Sviluppo percorsi aziendali del Programma annuale operativo dei progetti affidati alla società CUP2000 S.p.A. approvato con Deliberazione della Giunta n. 493 del 11 aprile 2016, pertanto eventuali oneri trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente destinate a tale finalità. L'attuazione del presente articolo di legge non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Art. 15 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive

L'articolo è stato introdotto dall'emendamento 8 nel corso dell'esame in Commissione.

Relazione

La proposta trae fondamento dalla necessità di semplificare le modalità di messa a disposizione di alcuni servizi ancillari rispetto alla funzione fondamentale delle strutture ricettive, ma essenziali per la competitività e l'ammodernamento del prodotto turistico regionale. La norma infatti prevede che la disponibilità, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non sia subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), bensì soltanto al possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Analoga disposizione risulta già introdotta nella normativa della regione Veneto.

Nota tecnico finanziaria

La norma - che risponde alla necessità di semplificare le modalità di messa a disposizione di alcuni servizi ancillari rispetto alla funzione fondamentale delle strutture ricettive, ma essenziali per la competitività e l'ammodernamento del prodotto turistico regionale - avendo carattere meramente sostanziale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.